

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 15 del 24 febbraio 2010

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola G5;

- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro :

- al comma 15 che: " la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
- al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".

- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".

- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;

- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione

delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere

- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.2009 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

CONSIDERATO

- che con Determina del Direttore Generale n. 49 del 17 giugno 2009 veniva indetta procedura di gara aperta per la fornitura, mediante la formula dell'acquisto e del noleggio di apparecchiature per risonanza magnetica per un importo totale a base di gara pari ad € 8.885.000,00 oltre iva ,

-che con la medesima Determina venivano approvati i relativi atti di gara (Disciplinare di gara ed allegati, capitolati Speciali di gara ed allegati, schema di contratto) e nominati il Responsabile Unico del procedimento ed il Responsabile dell'esecuzione contrattuale;

-che con Determina del Direttore Generale n. 101 del 19 ottobre 2009 veniva nominata la Commissione di gara;

VISTI

- i verbali di gara dal n. 1 al n. 9 allegati al presente provvedimento e del quale essi formano parte integrante (ALLEGATO SUB 1);

TENUTO CONTO

- che, come da verbale di gara n. 1 del 21.10.2009, entro il termine di consegna delle offerte risultavano, in ordine cronologico, pervenute due offerte, quella della Ditta GE MEDICAL SYSTEM ITALIA spa e quella del RTI: ALLIANCE MEDICAL SRL-SIEMENS SPA-TECHNOPROJECT SRL;

- che, come da verbali di gara n. 2,3,4,5,6 e 7, la Commissione giudicatrice di gara provvedeva all'esame della documentazione amministrativa, all'analisi delle offerte tecniche ed alla valutazione delle stesse con conseguente attribuzione dei punteggi assegnati ai requisiti tecnici qualitativi;

- che in particolare, per le motivazioni riportate nell'allegato verbale 8, la Commissione giudicatrice:

- dichiarava irregolare e incompleta l'offerta economica presentata dalla Ditta GE MEDICAL SYSTEM ITALIA spa, disponendo pertanto l'esclusione di tale Ditta dalla gara;
- in relazione all'offerta economica presentata dal RTI ALLIANCE MEDICAL SRL-SIEMENS SPA-TECHNOPROJECT SRL, dichiarava la stessa illegittima ed incompleta, disponendo l'esclusione dalla gara del predetto RTI;

VISTI

- la relazione del Direttore Operativo (prot. n. 1684 dell'11.02.2010) allegata al presente provvedimento (ALLEGATO SUB 2) riportante le risultanze delle attività della Commissione giudicatrice;

- Il verbale del 12 febbraio 2010 con il quale il Consiglio di Amministrazione della So.Re.Sa., in considerazione della predetta relazione della Direzione Operativa, ha preso atto delle valutazioni della Commissione di gara circa la non idoneità delle offerte presentate, dando mandato al Direttore Generale Soresa di provvedere con Determina dirigenziale a tutti gli adempimenti conseguenti e di porre in atto gli adempimenti per l'indizione di una nuova procedura di gara.

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione del 12.02.2010

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** degli esiti delle attività della Commissione della gara per la fornitura, mediante la formula dell'acquisto e del noleggio di apparecchiature per risonanza magnetica, ed in particolare dell'esclusione da essa di entrambe le partecipanti, la GE MEDICAL SYSTEM ITALIA spa ed il RTI ALLIANCE MEDICAL SRL-SIEMENS SPA-TECHNOPROJECT SRL, in considerazione della riscontrata irregolarità delle offerte presentate dalle stesse per la quale la gara è risultata deserta;
- 2) **DI NON AGGIUDICARE** la gara di cui trattasi per effetto della predetta esclusione di entrambe le partecipanti;
- 3) **DI DARE** comunicazione del presente provvedimento alle su indicate ditte;
- 4) **DI DARE ATTO** che, con successiva determina, si provvederà alla indizione di una nuova procedura di gara per la fornitura di che trattasi.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Prof. Francesco Tancredi

